

# I “DIRITTI DEGLI ALTRI” E LA “GIUSTA APPARTENENZA” NEL *FONDAMENTO DEL DIRITTO NATURALE* DI FICHTE<sup>1</sup>

**ROBERTA PICARDI**

*Università del Molise*

roberta.picardi@unimol.it

## **ABSTRACT**

This paper aims at offering a critical examination and overview of the “right of strangers” in Fichte’s *Foundations of Natural Right*, in the light of Benhabib’s “vision of just membership”. For this purpose, it will firstly analyze the ground and content of the rights of the citizens of foreigner States, as it results from Fichte’s discussion of the right of nations. Secondly, it will focus on Fichte’s cosmopolitan right, whose core is – as it will be shown – the determination of the basis and of the extent of the rights of stateless people. Finally, it will verify if Fichte’s theory of right achieves the five criteria that Benhabib considers as conditions of a “just membership”, by devoting a special attention to Fichte’s conception of the relationship between the right to first admittance, the right of stay and the gain and loss of citizenship.

## **KEYWORDS**

Strangers, Aliens, Citizens, Membership, Cosmopolitanism, Justice

L’obiettivo di questo saggio è quello di determinare il fondamento ed il contenuto dei diritti degli stranieri nella dottrina del diritto di Fichte, alla luce del dibattito di filosofia politica contemporanea sul rapporto tra migrazioni e giustizia globale. In particolare, si è scelto di assumere come filo conduttore e come pietra

<sup>1</sup> Il saggio è il risultato di una ricerca realizzata nell’ambito del Progetto FISIR *Migranti e comunità inclusive* (C.U.P. H33B17000010001). Nel saggio sono usate le seguenti abbreviazioni. Nelle citazioni delle opere di Fichte, si cita prima la *Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften* – a cui ci si riferisce con la sigla *GA*, serie, volume e numero di pagina – e poi la traduzione italiana, quando è disponibile. Per fare riferimento al *Fondamento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza* si usa la sigla *GNR* (per l’edizione tedesca) e *DN* (traduzione italiana).

di paragone dell'analisi la posizione di Seyla Benhabib<sup>2</sup>, che concepisce come parte integrante della "giustizia cosmopolitica" il principio della "giusta appartenenza", il cui adempimento richiede di soddisfare cinque requisiti: a) il "riconoscimento del diritto morale dei rifugiati e dei richiedenti asilo al *primo ingresso*"; b) un "regime di confini *porosi* per i migranti"; c) il "divieto della privazione della nazionalità e dei diritti di cittadinanza"; d) l'affermazione del diritto di ogni essere umano di essere una "*persona giuridica*", titolare di diritti fondamentali inalienabili, indipendentemente dall'appartenenza politica a un determinato Stato; e) il diritto alla cittadinanza e all'appartenenza politica per lo straniero che soddisfi determinate condizioni, secondo pratiche non discriminatorie, trasparenti e "passibili di giudizio in caso di violazione da parte degli stati e di altri organismi parastatali" (Benhabib 2004, p. 3).

La deduzione del diritto e dello Stato "secondo ragione" a partire dai principi primi della dottrina della scienza - che Fichte sviluppa nel *Fondamento del diritto naturale* - è senz'altro un approccio teorico molto distante da quello di Seyla Benhabib che, partendo da una concezione anti-essenzialista delle identità e differenze culturali (Benhabib 2002), persegue l'intento dichiarato e programmatico di identificare le condizioni che rendano possibile una democrazia deliberativa multiculturale, fondata sulla mediazione tra l'universalismo morale dell'etica del discorso e il "particolarismo etico" delle singole comunità democratiche (Benhabib 2004, pp. 15-16). Non a caso - a differenza di Kant - Fichte non è nemmeno menzionato da Benhabib. Ciononostante, la teorizzazione fichtiana dei diritti degli stranieri nel *Fondamento del diritto naturale* presenta alcuni punti di intersezione con la concezione della giusta appartenenza di Benhabib, che è utile mettere in rilievo - insieme alle divergenze - sia per evidenziarne gli elementi di forza e debolezza, sia per situarla rispetto al dibattito contemporaneo.

A questo scopo, il saggio prenderà le mosse dall'analisi del modo in cui - nel *Fondamento del diritto naturale* - Fichte concepisce i diritti degli stranieri nell'ambito della trattazione del "diritto delle genti", nella cornice della propria visione dell'ordine politico internazionale conforme a ragione, fondato sul reciproco riconoscimento e rispetto dei confini statuali. Alla luce di questi chiarimenti preliminari, verrà poi presa in considerazione la concezione fichtiana del diritto cosmopolitico, per chiarire il contenuto e il fondamento del diritto che Fichte riconosce agli stranieri che non siano compresi nell'ordine interstatale fondato su contratti di reciproco riconoscimento. Infine, il saggio metterà a fuoco ed esaminerà criticamente se e in che misura la teorizzazione fichtiana dei diritti

<sup>2</sup> Questa scelta è stata ispirata dalla recente monografia kantiana di Karoline Reinhardt, che nella terza parte legge la concezione kantiana del diritto cosmopolitico confrontandola con la teoria della giusta appartenenza della Benhabib (cf. Reinhardt 2019, pp. 209-fine).

degli stranieri soddisfa i requisiti che Benhabib individua come condizioni essenziali della giusta appartenenza.

## 1. DIRITTO DELLE GENTI, DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI E ORDINE FEDERALE GLOBALE

La trattazione del diritto delle genti<sup>3</sup> – contenuta nella parte iniziale della “Seconda appendice” al *Fondamento del diritto naturale* – poggia sulle tesi centrali della dottrina del diritto fichtiana in quanto “scienza filosofica reale” e indipendente dalla morale (*GNR*, GA I 3, p. 313; *DN*, p. 8).

La prima è la deduzione della necessità trascendentale del “concetto di diritto” come concetto presente in ogni essere razionale finito, in quanto condizione necessaria dell’autocoscienza e dell’individualità. Il perno di questa deduzione consiste notoriamente nell’idea che nessun individuo razionale possa diventare cosciente di sé come essere libero senza l’esortazione di un altro essere libero, ossia senza entrare con quest’ultimo in un rapporto reciproco, la cui condizione è a sua volta il “principio del diritto”, secondo il quale ciascun individuo si sottopone volontariamente alla legge di limitare la propria libertà secondo il concetto della possibilità della libertà altrui, a condizione che anche l’altro faccia altrettanto.

La seconda tesi consiste nell’affermazione della validità pratica meramente ipotetica della legge giuridica<sup>4</sup>, la cui obbligatorietà – almeno a livello della dottrina del diritto – è per Fichte subordinata a una duplice condizione: in primo luogo, la volontà di un individuo di stare “durevolmente” in comunità con esseri liberi (GA I 3, pp. 320-321; *DN*, pp. 9-11); in secondo luogo, il fatto che anche gli altri esseri liberi – con cui egli intende entrare in comunità – abbiano la medesima volontà e accettino e rispettino in modo permanente la legge giuridica. L’assenza di questa seconda condizione elimina l’obbligo di rispettare la libertà altrui e giustifica il diritto di coazione in generale, ossia il diritto di attaccare la personalità altrui per difendersi dalla sua aggressione.

L’impossibilità dell’esercizio del diritto di coazione da parte del singolo – dovuta all’imperscrutabilità dell’intenzione altrui – è uno degli argomenti che sottendono la terza tesi centrale della dottrina del diritto fichtiana: la negazione del diritto naturale, nel senso di “rapporto giuridico tra persone al di fuori dello Stato, e senza legge positiva” (*GNR*, p. 395 e p. 432; *DN*, p. 89 e p. 132). Poiché l’intenzione altrui non ricade nel campo del diritto – che è il mondo sensibile – l’unica garanzia che l’altro essere libero accetterà e rispetterà sempre la legge giuridica risiede infatti per Fichte nell’accordo attraverso il quale più esseri liberi si uniscono in uno stato, sottomettendo e alienando volontariamente la loro valutazione giuridica e la loro

<sup>3</sup> Per un’analisi puntuale della trattazione fichtiana del diritto delle genti, si rinvia a De Pascale 2016. Cf. anche De Pascale 2017 (in particolare, pp. 329-338).

<sup>4</sup> Su questo punto, si veda Nuzzo 2016.

forza fisica ad una suprema ed irresistibile autorità coattiva, che imponga con necessità quasi meccanica l'applicazione del principio del diritto e tuteli la sicurezza reciproca dei diritti di tutti. Questi presupposti sottendono due assunti centrali della seconda appendice al *Fondamento del diritto naturale*: in primo luogo, l'enunciato con cui si apre l'appendice sul diritto delle genti, ossia l'enunciato secondo il quale "ogni singolo ha il diritto di obbligare il singolo che incontra ad entrare con lui in uno Stato, o ad allontanarsi dalla sua sfera d'azione" (*GNR*, GA I 4, p. 151; *DN*, p. 321); in secondo luogo, l'affermazione che tutti "i diritti positivi, i diritti a qualcosa, si fondano su un contratto" (*GNR*, GA I 4, p. 163; *DN*, p. 334).

A partire dal primo enunciato Fichte delinea due possibili scenari: che "tutti gli uomini che abitano sulla superficie della terra" si riuniscano "gradualmente in un unico Stato" (*GNR*, GA I 4, p. 151; *DN*, p. 321); o che "in diversi luoghi gruppi separati di uomini" - che non fanno nulla l'uno dell'altro e non sono dunque in nessun rapporto giuridico - formino una molteplicità di Stati diversi. In questa seconda eventualità - che Fichte riconosce come quella che si è storicamente realizzata, in particolare nell'Europa moderna - nessun cittadino può legittimamente obbligare il cittadino di uno Stato straniero a sottomettersi al proprio. In presenza di una pluralità di Stati, la sicurezza dei diritti dei cittadini di ciascuno Stato può dunque essere garantita solo attraverso un contratto di unione tra le supreme autorità coattive e giudiziarie alle quali essi sono sottomessi, ossia un esplicito contratto interstatale in cui gli Stati - in nome dei propri cittadini - si impegnino a punire l'ingiustizia commessa da un proprio cittadino ai danni di un cittadino dell'altro Stato, come se fosse stata commessa nei confronti di un proprio membro.

Fichte stesso tiene a precisare che in sé il contratto di cittadinanza vincola i cittadini di uno Stato esclusivamente a non violare i diritti dei propri concittadini, senza stabilire nessun obbligo nei confronti dei cittadini degli Stati stranieri. Tali obblighi nascono dunque solo in seguito alla stipulazione e alla notifica di un contratto reciproco tra due o più Stati. Il risultato di questo approccio contrattualistico è l'affermazione esplicita della legittimità di diritti differenziati sia tra concittadini e cittadini stranieri sia tra cittadini stranieri di stati differenti: "l'intero rapporto" - tra Stati diversi e tra i loro rispettivi cittadini - "si fonda esclusivamente sull'accordo" e ha quindi un margine di arbitrarietà. L'unica condizione che in questo contratto deve essere rispettata è per Fichte che i due Stati siano "del tutto uguali uno all'altro". Di conseguenza, nessuno Stato è tenuto a proteggere i diritti dei cittadini stranieri più di quanto l'altro si impegni a fare nei confronti dei propri concittadini: proprio da questo discende la legittima possibilità che "in uno Stato i diritti dei concittadini" - o dei cittadini di un determinato Stato straniero - "siano più protetti" di quelli di un altro Stato straniero, che non era per parte sua "disposto a una protezione accurata" (*GNR*, GA I 4, pp. 155-156; *DN*, p. 325).

A monte, la possibilità di questo contratto interstatale – che fonda i diritti dei cittadini stranieri – risiede nel reciproco riconoscimento, da parte degli Stati contraenti, della propria legalità e indipendenza. A valle, la condizione di validità e obbligatorietà del contratto interstatale – così come di qualsiasi altro contratto – è il fatto che venga rispettato dai contraenti, ove la verifica e sorveglianza che ciò avvenga richiede e giustifica l’invio e l’accettazione di legati stabili e indipendenti negli Stati tra i quali esso è stipulato. Com’è noto – sulla base di un parallelismo implicito ed imperfetto con la deduzione della sottomissione di tutti i cittadini all’autorità coattiva dello Stato – Fichte presenta inoltre come necessaria l’istituzione di una “confederazione volontaria” di popoli che, in caso di presunto mancato riconoscimento o di sospetta violazione del contratto tra Stati, possa emettere un giudizio imparziale e intervenire con la forza, per imporre coattivamente le proprie decisioni e ristabilire il diritto.

Con uno slittamento rispetto alla recensione allo scritto kantiano *Per la pace perpetua*<sup>5</sup>, nel *Fondamento del diritto naturale* Fichte prospetta come condizione indispensabile per il raggiungimento di una pace definitiva non l’istituzione di uno “Stato dei popoli” (*GNR*, GA I 4, p. 160; *DN*, p. 330), ma piuttosto il progressivo e graduale allargamento di questa “confederazione dei popoli” su tutta la terra (*GNR*, GA I 4, p. 162; *DN*, p. 333), promosso e reso possibile dal carattere chiuso della superficie del globo terrestre, in quanto “intero assolutamente chiuso ed unito” (*GNR*, GA I 3, p. 419; *DN*, p. 116). In entrambi gli scritti Fichte delinea comunque una versione “forte” di quello che è stato definito “cosmopolitismo internazionale federale” (Kleingeld 1999, pp. 511-512), affermando la necessità di una limitazione della sovranità dei singoli stati, attraverso l’istituzione di un organismo internazionale dotato della forza necessaria per imporre coattivamente il rispetto del diritto – o meglio dei diritti dei cittadini di tutti gli Stati – a livello globale. In un simile ordine internazionale non solo i legati, ma anche i cittadini privati possono per Fichte recarsi nel territorio di uno Stato straniero – sia per affari sia semplicemente “per piacere” – portando con sé la sicurezza dei propri diritti, che tutti gli Stati si garantiscono a vicenda tramite contratti, per i propri membri, previa presentazione di documenti di riconoscimento (*GNR*, GA I 4, p. 163; *DN*, p. 333).

In realtà, il corso dell’argomentazione fichtiana rivela come Fichte sia molto più interessato a tutelare i diritti dei cittadini di uno Stato da parte di possibili messe in discussione e violazioni da parte di cittadini e Stati stranieri, che viceversa. Questa preoccupazione è riconducibile alla peculiare concezione fichtiana dei diritti di proprietà dei cittadini, che nel *Fondamento del diritto naturale* sono l’oggetto primario e centrale non solo del contratto di cittadinanza, ma anche dei contratti interstatali, per il cui rispetto deve essere istituita la confederazione dei popoli. È

<sup>5</sup> Per un’analisi critica di questo slittamento, si veda Schottky 1981.

dunque opportuno riepilogare i tratti distintivi della concezione fichtiana del diritto di proprietà.

In primo luogo, Fichte sostiene quella che alcuni interpreti hanno definito una “concezione espressiva” della proprietà (Fischbach 2008), incentrata su due assunti fondamentali: da un lato, la visione della proprietà non come possesso di cose, ma piuttosto come diritto “ad azioni libere nel mondo sensibile” (*GNR*, GA I 4, p. 8); dall’altro, l’idea che la “*prima e suprema* condizione della proprietà”, così intesa, risieda nel volere assoggettare una parte della natura ai propri scopi – “anche solo nel pensiero” (*GNR*, GA I 3, p. 407) – ove per Fichte tale volere è insito nel concetto di persona, in quanto causalità assolutamente libera nel mondo sensibile (*GNR*, GA I 3, p. 115). Per questo motivo, Fichte include il diritto di proprietà in generale – insieme al diritto all’inviolabilità del proprio corpo – tra le condizioni essenziali della personalità, che egli definisce con l’espressione “diritto originario”.

In secondo luogo, per Fichte lo Stato non ha solo il compito di garantire i diritti di proprietà dei cittadini, ma piuttosto anche quello di conferire ad essi validità esterna, determinando materialmente l’ambito della proprietà spettante a ciascun cittadino, in vista dell’unico fine che può essere fine comune di tutti i membri del corpo politico, ossia il fine di “poter vivere del proprio lavoro”<sup>6</sup>. Proprio perché ogni persona ha originariamente, in virtù della sua natura libera e razionale, il medesimo diritto a tutte le cose nel mondo sensibile – fatta eccezione del corpo delle altre persone – per Fichte non vi è infatti e non può esservi nessun principio, né a priori né naturale ed empirico, che possa fungere da “fondamento giuridico” del diritto esclusivo di un individuo a una determinata proprietà, prima e al di fuori dell’“unione della volontà di più persone in una volontà comune” (*GNR*, GA I 3, p. 417), che ha luogo con il contratto sociale. Le controversie che necessariamente scaturiscono da pretese confliggenti allo stesso possesso possono dunque essere risolte solo attraverso il contratto di cittadinanza, attraverso il quale ciascuno decide liberamente di escludersi dalla proprietà di tutti gli altri contraenti e di offrire il proprio contributo per proteggerla, a condizione che gli altri facciano lo stesso nei confronti della sua proprietà.

La conseguenza di questa fondazione volontaristica e contrattualistica dei diritti positivi di proprietà consiste nel fatto che essi sono validi solo per quanti hanno stipulato il contratto di cittadinanza, ossia per i cittadini di un determinato Stato, mentre è possibile e “non contrario al diritto” che essi vengano contestati “dagli altri, o da alcuni altri, o da tutto il resto del genere umano” (*GNR*, GA I 3, p. 418; *DN*, p. 115). Proprio per questo, nella dottrina del diritto fichtiana la sicurezza e validità giuridica della proprietà dei cittadini di uno Stato dipende in ultima analisi in modo costitutivo dai contratti interstatuali con i quali gli Stati (innanzitutto quelli contigui) riconoscono reciprocamente – in nome dei propri cittadini – la determinazione dei confini dei diritti di proprietà avvenuta con il contratto di

<sup>6</sup> In proposito, vedi Fonnesu 2009.

cittadinanza, attuando quel “tracciamento del confine” in cui Fichte identifica la “prima condizione del rapporto legale tra Stati” (*GNR*, GA I 4, p. 155; *DN*, p. 326).

## 2. STRANIERI AL DI FUORI DELL'ORDINE STATUALE INTERNAZIONALE: IL DIRITTO UMANO AL PRIMO ACCESSO

L'analisi svolta sinora permette di comprendere in modo chiaro i presupposti teorici e le diverse istanze che sottendono la trattazione fichtiana del diritto cosmopolitico, che ha come oggetto la questione di quali siano i diritti spettanti a due tipologie peculiari di stranieri, accomunate dal fatto di trovarsi al di fuori della rete globale intessuta attraverso i contratti di reciprocità e gli accordi internazionali tra Stati vicini e lontani: da un lato, gli stranieri cittadini di uno Stato con il quale lo Stato di accoglienza non abbia stipulato alcun contratto; dall'altro, gli stranieri che “non sono di nessuno Stato”. Nella cornice teorica della dottrina del diritto fichtiana queste due categorie di stranieri meritano un'attenzione particolare per due motivi, di natura opposta.

Da un lato, entrambe le categorie costituiscono una potenziale minaccia per i diritti di proprietà dei cittadini dello Stato visitato, dal momento che – come si è visto – tali diritti per Fichte hanno validità solo per quanti li hanno espressamente riconosciuti attraverso un contratto reciproco, che si tratti del contratto di cittadinanza o del contratto di riconoscimento stipulato tra due Stati, in nome dei propri cittadini. In questa prospettiva, si comprende il significato dei passaggi della recensione allo scritto kantiano *Per la pace perpetua* nei quali Fichte commenta il terzo articolo definitivo, evidenziando la tensione tra il diritto cosmopolitico kantiano – ossia il “diritto di ogni uomo a non essere trattato in modo ostile al suo semplice arrivo sul territorio di un altro Stato” – e “i principi del mero diritto statale”, in virtù dei quali “lo Stato avrebbe il più perfetto diritto” a trattare in modo ostile i nuovi arrivati (GA, I 3, p. 226). Come per Kant, infatti, anche per Fichte al di fuori dello stato civile – dove ognuno offre la garanzia certa e manifesta di non avere intenzioni ostili, attraverso la sottomissione comune a una suprema autorità giudiziaria e coattiva – può essere considerato e trattato come un nemico chiunque si avvicini, anche prima di avere arrecato un'offesa e senza avere ancora compiuto nessun atto di ostilità (I. Kant, *ZeF, Ak. Aus.*, VIII, p. 349; trad. it., p. 306): gli stranieri che non provengono da alcuno Stato o sono membri di uno Stato con il quale non è stato stipulato un contratto di reciprocità non si trovano a rigore in uno stato civile con i cittadini dello Stato ospite, dal momento che non sono sottomessi alla medesima autorità coattiva e giudiziaria cui sono sottoposti questi ultimi.

Dall'altro lato, l'individuazione del contratto e dell'appartenenza a uno Stato come presupposti indispensabili della validità esterna, della titolarità e della sicurezza di tutti i diritti induce Fichte a intravedere chiaramente il rischio di completa assenza di diritti di quell'individuo che – in un ordine internazionale

costituito da Stati la cui sovranità è limitata solo da una rete di reciproci accordi interstatuali di riconoscimento – si trovi nella condizione di non essere membro di nessuno Stato o di provenire da uno Stato non riconosciuto. La trattazione fichtiana del diritto cosmopolitico – nonostante il suo raggio molto ristretto, rispetto a quella kantiana – presenta dunque un forte interesse, in quanto pone in primo piano il problema dei diritti degli apolidi, molto prima che l’apolidia si imponesse come il “fenomeno di massa” più “caratteristico della storia contemporanea” (Arendt, 1951, pp. 275–276; trad. it., p. 385).

Sarebbe naturalmente anacronistico attribuire a Fichte la nozione di apolide come “persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione”, secondo la definizione contenuta nel primo articolo del testo della *Convenzione sullo statuto degli apolidi* del 1954<sup>7</sup>. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che, anche prima di questa definizione giuridica dell’apolidia, vi sono stati diversi fenomeni ad essa equivalenti, come la mancanza di protezione statale di cui hanno fatto esperienza – nella storia dell’Europa moderna – tutti coloro che sono stati costretti a fuggire l’intolleranza religiosa o le guerre<sup>8</sup>. Inoltre, è degno di nota che nel *Fondamento del diritto naturale* Fichte menzioni esplicitamente un ulteriore possibile caso di apolidia involontaria, riconducibile non a motivi politici o religiosi, ma piuttosto a cause ambientali ed economiche: partendo dal presupposto che una “condizione della continuità dello Stato” consista nella presenza di “una quantità sufficiente di generi alimentari”, Fichte fa riferimento alla possibilità che i cittadini di uno Stato siano costretti ad interrompere la propria unione e a disperdersi, qualora nel territorio vengano a mancare le risorse vitali (GNR, GA I 4, p. 25; FNR, p. 189). Infine, nel *Fondamento del diritto naturale* Fichte allude anche alla possibilità – che egli considera legittima – che un individuo decida volontariamente di rinunciare alla cittadinanza del proprio Stato, per esempio in caso di cambiamenti costituzionali non condivisi: rinuncia in seguito alla quale l’individuo si trova nella condizione di dover richiedere l’accesso in un altro Stato, senza essere membro di nessuno Stato.

Il fatto che la trattazione fichtiana del diritto cosmopolitico risponda anche e soprattutto all’esigenza di affrontare la questione del rischio di completa mancanza di diritti cui è esposto chi non appartenga a nessuno Stato – in un sistema internazionale stato-centrico – è confermato dal parallelo che Fichte istituisce tra la condizione del criminale bandito dallo Stato e quella dello straniero che non sia membro di alcuno Stato. Nel paragrafo dedicato alla legislazione penale, Fichte

<sup>7</sup>[https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE\\_SULLO\\_STATUTO\\_DEGLI\\_APOLIDI\\_DEL\\_1954.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_APOLIDI_DEL_1954.pdf).

<sup>8</sup> Per un sintetico inquadramento generale, si veda: J.-P. Poussou 2008. Sul caso specifico della perdita e acquisizione di cittadinanza legata ai movimenti migratori all’interno degli Stati della Confederazione Germanica, si rimanda A. Farheimer 2000.



afferma in modo esplicito che l'esclusione assoluta dallo Stato – di cui sono passibili alcuni criminali – è il “più terribile destino che possa capitare all'uomo”, “se lo Stato, ed anche gli Stati vicini, sono organizzati in modo razionale” (*GNR*, GA I 4, p. 68; *DN*, p. 237): ai suoi occhi tale esclusione significa, infatti, la perdita della capacità giuridica, ossia la privazione dichiarata di tutti i diritti e la conseguente riduzione a cosa o “capo di bestia”, esposto a un “trattamento del tutto arbitrario” sia da parte degli altri individui sia da parte del potere statale e dei suoi organi, primo tra tutti la polizia (*GNR*, GA I 4, p. 72; *DN*, p. 242). Fichte accosta la situazione dello straniero privo di Stato a quella del criminale bandito dalla comunità politica, per enfatizzare la mancanza di diritti positivi – acquisiti tramite il contratto sociale – che li accomuna. Al tempo stesso, però, tramite questo accostamento egli intende in realtà anche e soprattutto chiarire, “per opposizione”, qual è il diritto che spetta allo straniero che non sia membro di nessuno Stato, a differenza del criminale punito con il bando. Quest'ultimo perde, insieme ai diritti positivi, anche il diritto alla possibilità di acquisire diritti, dal momento che la pena dell'esclusione assoluta dallo Stato – per il Fichte del *Diritto naturale* – colpisce colui che, per la natura dei suoi reati e per il suo comportamento posteriore al crimine, abbia dimostrato “l'assoluta impossibilità di entrare in rapporto giuridico con lui”. Di contro, lo straniero che non è membro di nessuno Stato – pur non avendo ancora acquisito alcun diritto positivo, né con il contratto di cittadinanza né attraverso un contratto interstatale di riconoscimento – “ha il diritto di pretendere” che tutti gli uomini ammettano la possibilità di “*entrare con lui, mediante contratti, in un rapporto giuridico*” (*GNR*, GA I 4, pp. 163-164; *DN*, p. 334).

Nel *Fondamento del diritto naturale* Fichte concepisce questo diritto alla “possibilità di acquisire diritti” come l'unico vero e proprio “diritto originario dell'uomo”, che spetta all'uomo in quanto uomo – e non in quanto cittadino di uno Stato – in quanto “precede tutti i contratti giuridici e solo li rende possibili” (*ibidem*). Da tale diritto Fichte deriva il “diritto del semplice *cosmopolita*” – ossia di chiunque, a prescindere dall'appartenenza a uno Stato – di girare liberamente sulla superficie della terra e “di entrare nel territorio di uno Stato straniero”: nella prospettiva fichtiana, infatti, il diritto di ogni individuo razionale di pretendere che tutti gli altri uomini lo riconoscano come capace di entrare in una relazione giuridica – semplicemente in quanto è un essere umano – neutralizza la presunzione di ostilità nei confronti di chiunque si avvicini ed entri nel territorio di uno Stato, senza essere già con i suoi cittadini in un rapporto giuridico sancito da un contratto; questo fonda il *diritto al primo accesso* nel territorio di uno Stato anche per gli apolidi e per i cittadini di uno Stato straniero che non abbia sottoscritto trattati di riconoscimento. In modo degno di nota, inoltre, nella dottrina del diritto fichtiano il diritto di ogni straniero al primo accesso in un qualsiasi Stato non è in contraddizione con i diritti di proprietà dei cittadini, nella misura in cui – come si è ricordato sopra – il diritto alla proprietà non è un diritto al possesso delle cose o del suolo, ma piuttosto diritto

all'esercizio esclusivo di una determinata attività ossia di un determinato uso di quel suolo o di quella cosa: di conseguenza, il proprietario di un pezzo di terra ha il diritto di coltivarlo in modo esclusivo, ma non ha il diritto di impedire che esso venga usato da chiunque altro in un modo che non interferisce con la sua attività di coltivazione, anche perché - nota Fichte - il suolo, in quanto condizione del "sussistere" dell'umanità "nello spazio" e quindi "di tutta la sua esistenza sensibile", non può essere sottomesso ad alcun fine esclusivo (*GNR*, GA I 4, p. 26; *DN*, p. 191). Sulla base di questi presupposti, Fichte afferma esplicitamente che "il territorio di tutti, sulla superficie della terra", può essere "in parte, e per un certo riguardo, ripartito tra i singoli", mentre "per un certo altro riguardo", determinato dal contratto di cittadinanza, deve restare una sfera in cui tutti possano agire e muoversi liberamente (*GNR*, GA I 4, p. 9; *DN*, p. 174).

Nella dottrina fichtiana del diritto risultano dunque in un certo modo soddisfatti il quarto ed il primo criterio della "giusta appartenenza" secondo Benhabib, ossia il diritto di avere diritti e il diritto al primo accesso, tra i quali Fichte stabilisce però un nesso costitutivo, che conferisce ad essi una portata ed uno statuto differenti.

In primo luogo, Fichte riconosce il diritto al primo accesso non solo ai rifugiati e richiedenti asilo, ma a tutti gli stranieri. In secondo luogo, questo diritto non è per Fichte un diritto morale, fondato sul "rispetto" dell'"uguale valore morale" di tutti gli uomini - in quanto soggetti potenziali di una "conversazione morale infinitamente aperta" - secondo l'universalismo morale cosmopolita che Benhabib abbraccia, partendo dall'etica del discorso di Habermas (Benhabib 2004, pp. 13-16; trad: it., pp. 12-13). Nel *Fondamento del diritto naturale*, il diritto al primo accesso che spetta a tutti gli stranieri ha piuttosto il suo fondamento nel diritto a essere riconosciuto come capace di entrare in un rapporto giuridico, che Fichte attribuisce a ogni uomo non in virtù di una legge o meta-norma morale universale, bensì in virtù della concezione peculiare di *soggettività individuale ed incarnata*, che nel 1796 egli assume come punto di partenza per costruire una dottrina del diritto separata e indipendente dalla morale: soggettività individuale e incarnata cui egli si riferisce con il termine "persona" o "personalità"<sup>9</sup>.

Con l'espressione "persona" Fichte intende, precisamente, un "individuo razionale" (*GNR*, GA I 3, p. 361; *DN*, p. 51), cioè un soggetto auto-cosciente ed incarnato i cui tratti distintivi sono due capacità strettamente interrelate: in primo luogo, il "volere", che Fichte identifica come il "carattere essenziale e genuino della ragione", riferendosi a un'infinita capacità produttiva, ossia alla capacità umana - potenzialmente illimitata - di trasformare il mondo sensibile conformemente a fini

<sup>9</sup> Su questo punto è richiamata l'attenzione in Neuhaus 2016. Sulla peculiarità della fondazione fichtiana del diritto cosmopolitico rispetto a quella kantiana - e sulle implicazioni che ne derivano - mi permetto di rinviare al mio saggio *The Right to the "Possibility of Acquiring Rights": Cosmopolitan Right and Migration in Fichte's Doctrine of Right*, in corso di pubblicazione ("European Journal of Philosophy", DOI: 10.1111/ejop.12645).

liberamente progettati (*GNR*, GA I 3, p. 332; *DN*, p. 20); in secondo luogo, la capacità di auto-limitare la propria efficacia causale secondo il concetto e la legge del diritto che - come si è detto sopra - Fichte deduce come condizione necessaria dell'auto-coscienza. Da un lato, il concetto di “volontà assoluta” - che Fichte identifica come carattere essenziale della ragione - è alla base del diritto di ogni individuo a proporsi per una relazione giuridica in qualsiasi punto della superficie terrestre, senza limitazioni predeterminate; dall'altro, la capacità di auto-limitazione - che Fichte identifica come “infallibile ed esclusivo criterio della ragione e della libertà” (*GNR*, GA I 3, pp. 352; *DN*, p. 41) - e la deduzione trascendentale del concetto di diritto come concetto a priori necessariamente presente in ogni essere razionale finito fondano la tesi, secondo la quale ogni individuo razionale ha il diritto di pretendere che gli altri lo riconoscano come capace di entrare in un rapporto giuridico.

In conclusione, occorre però notare che il diritto umano alla possibilità di acquisire diritti - che Fichte riesce a fondare restando all'interno della dottrina del diritto - non corrisponde completamente al diritto umano di essere una “*persona giuridica*”, che rappresenta il quarto criterio della “giusta appartenenza” per Benhabib. Per quest'ultima - come si è ricordato sopra - il diritto di ogni uomo a essere una persona giuridica corrisponde al diritto di essere titolare di diritti fondamentali inalienabili, indipendentemente dall'appartenenza politica a un determinato Stato: diritti il cui rispetto dovrebbe essere garantito dalla comunità internazionale, con il consolidamento e perfezionamento del “regime internazionale dei diritti umani” formatosi dopo la seconda guerra mondiale. Nella dottrina del diritto fichtiana manca invece ogni riferimento ad un'istituzione sovra- o internazionale dotata di potere coattivo, che dovrebbe vigilare sul rispetto del diritto alla possibilità di acquisire diritti: come si è visto sopra, infatti, per Fichte l'autorità giudiziaria e la forza coattiva della “confederazione dei popoli” ha esclusivamente il compito di garantire il rispetto dei contratti già stipulati dagli Stati e - di conseguenza - i diritti dei cittadini di questi ultimi. In secondo luogo, il diritto alla possibilità di acquisire diritti non è il diritto degli stranieri a essere riconosciuti come titolari di diritti umani inalienabili, indipendentemente dall'appartenenza a uno Stato: nel *Fondamento del diritto naturale* esso è piuttosto l'unico diritto umano ed innato che Fichte riconosce; tutti gli altri diritti - anche quelli che rientrano tra le condizioni della personalità e sono dunque ricompresi nella nozione di “diritto originario” - acquisiscono validità esterna solo in virtù di un contratto reciproco e all'interno di uno Stato. Questo significa che, in concreto, il diritto alla possibilità di acquisire diritti è unicamente il diritto di ogni straniero di richiedere di stipulare “*direttamente*” - cioè in quanto individuo e in prima persona, senza la mediazione dell'eventuale Stato di provenienza - un contratto con lo Stato in cui arriva, che gli permetta di entrare in un rapporto giuridico con i cittadini di quest'ultimo. Nulla garantisce però che tale richiesta venga accettata e che - per lo

straniero senza Stato o proveniente da uno Stato non riconosciuto – la possibilità di acquisire diritti si attualizzi; qualora lo Stato rifiuti, l'unico diritto che resta allo straniero è quello a essere espulso senza che venga pregiudicata la conservazione della sua vita e il diritto alla possibilità di acquisire diritti, provando a entrare in una relazione giuridica con un altro Stato.

### 3. DIRITTO DI SOGGIORNO, DIRITTO ALLA CITTADINANZA E DIRITTI DEI CITTADINI

Si tratta ora di considerare la dottrina fichtiana del diritto alla luce degli altri tre requisiti della teoria della giusta appartenenza proposta da Seyla Benhabib, che vertono tutti intorno alla questione della cittadinanza – ed in particolare della cittadinanza politica – concepita come un diritto che non può essere negato in modo permanente agli stranieri residenti e di cui nessuno può essere privato in modo arbitrario.

Su quest'ultimo punto – che corrisponde al terzo criterio della giusta appartenenza individuato da Benhabib – la posizione di Fichte appare ambigua. Da un lato, la preoccupazione di evitare il rischio di una privazione arbitraria della cittadinanza non è assente – come emerge soprattutto se si confronta il *Fondamento del diritto naturale* con il saggio sulla rivoluzione francese, in cui Fichte attribuisce allo Stato il diritto di espellere i cittadini per qualsiasi ragione, compreso le opinioni religiose (*Beitrag*, GA I 1, p. 393). Dall'altro, anche nel *Fondamento del diritto naturale* Fichte non solo ammette come legittima – come si è già visto – la decisione dello Stato di bandire quei criminali che, per la gravità o il carattere reiterato dei loro crimini, si siano dimostrati incapaci di ogni rapporto giuridico. Egli elabora anche una dottrina del contratto sociale, da cui discende che ogni stato può legittimamente privare della cittadinanza tutti gli individui che rifiutino di accettare l'opinione della maggioranza sulle questioni costituzionali che richiedono l'“unanimità relativa”, nella misura in cui in questi casi – argomenta Fichte – “il diritto dell'individuo di restare un cittadino è contingente” e dipende “dal suo accesso alla maggioranza” (*GNR*, GA I 3, pp. 458-459; *DN*, pp. 163-164). In questo modo, Fichte ammette implicitamente la privazione della cittadinanza come possibile risultato di una crisi costituzionale, ossia come una misura che deve essere inflitta e accettata, allo scopo di preservare sia il carattere volontario dell'associazione politica sia la stabilità dello Stato.

Per quanto riguarda l'accesso degli stranieri alla cittadinanza, si tratta di una questione che non è affrontata nella seconda appendice del *Fondamento del diritto naturale*, dove Fichte si limita a indicare quali sono i due passaggi necessari per trasformare il diritto al primo accesso – che è la sostanza del diritto cosmopolitico – in diritto di soggiorno.

Il primo passaggio è la dichiarazione della propria volontà, che lo Stato ha il diritto di esigere dallo straniero, anche in maniera coattiva. In virtù del nesso costitutivo che Fichte stabilisce tra personalità, volere e possesso, anche lo straniero vuole necessariamente possedere qualcosa e – qualora non provenga da una comunità politica che tramite un contratto si sia impegnata a rispettare la sicurezza della proprietà dei cittadini di uno Stato estero – l'unico modo attraverso cui quest'ultimo può assicurarsi che il nuovo venuto non abbia intenzioni ostili è quello di chiedergli di esplicitare la sfera particolare ed esclusiva di attività che ha scelto di esercitare, o nello stato di provenienza o in quello di arrivo. Più precisamente, poiché per Fichte solo chi è in grado di poter vivere del proprio lavoro può impegnarsi in modo attendibile a rinunciare al proprio diritto originario su tutte le cose e a rispettare la proprietà altrui, la dichiarazione che lo Stato può esigere coattivamente dallo straniero – prima di concedergli il diritto di soggiorno – è una dichiarazione in cui quest'ultimo spieghi di cosa vive e di cosa intende vivere. L'eventuale rifiuto di fornire una tale dichiarazione costituisce per Fichte una legittima ragione per espellere il nuovo arrivato dal territorio dello Stato. Dal punto di vista del diritto – che riguarda solo ciò che “si manifesta nel mondo sensibile” – un tale rifiuto esprime infatti l'indisponibilità del soggetto a sottomettersi a un obbligo imposto dalla legge del diritto e a riconoscere e rispettare il contratto civile dei cittadini dello stato visitato: questa indisponibilità cancella il fondamento del diritto cosmopolitico fichtiano, ossia il diritto alla possibilità di acquisire diritti tramite contratti.

La seconda condizione attraverso la quale lo straniero può acquisire il diritto di soggiorno è che lo Stato accetti la sua “richiesta” e stipuli direttamente con lui un contratto, attraverso il quale vengono determinati i diritti reciproci delle due parti e mediante il quale il nuovo arrivato implicitamente riconosce i diritti di proprietà dei cittadini dello Stato visitato, sottomettendosi alle sue leggi e alla sua autorità coattiva e giudiziaria. Per lo straniero cittadino di un altro Stato – che non abbia stipulato alcun contratto con lo Stato di arrivo – il contratto in questione non coincide con il contratto di cittadinanza, ma sembra piuttosto corrispondere a quello che Fichte chiama “contratto di sottomissione”, in virtù del quale si è solo sudditi, cioè limitati dalla legge e sottoposti a un potere statale, da cui in cambio si riceve la tutela dei propri diritti di proprietà per tutta la durata del contratto, senza però diventare membri del nuovo Stato: in concreto, questo significa che lo straniero cui è concesso il semplice diritto di soggiorno non è tenuto a contribuire in modo positivo alla protezione dei diritti degli altri cittadini – né attraverso la nomina dei magistrati né con il pagamento delle imposte – e da parte sua non ha il diritto di rivendicare, nello Stato ospite, il diritto all’“assistenza”, che Fichte riconosce invece come un diritto inalienabile e “perfetto” di tutti i cittadini che non riescano a vivere del proprio lavoro. Nella dottrina del diritto fichtiana, vi sono tuttavia diversi indizi che rivelano come per Fichte questa situazione di “sudditanza” – in cui può venire

a trovarsi il cittadino di uno Stato straniero, che tramite contratto ottenga il diritto di soggiorno - non possa in alcun modo essere una situazione né permanente né diffusa: Fichte definisce infatti il contratto di sottomissione come un contratto solo "ipotetico", ponendo una forte enfasi sul contributo positivo alla protezione degli altri cittadini come cemento della coesione di uno Stato e sul nesso tra contratto di proprietà, di protezione e di unione. Tutto questo lascia pensare che egli consideri la presenza di un numero eccessivo di "stranieri residenti" - e il mantenimento permanente di un individuo in questa condizione di sottomissione (per quanto volontariamente accettata) - come elementi da evitare, perché indeboliscono l'unità del corpo politico. Per quanto riguarda gli stranieri che non provengono da nessuno Stato, le cose stanno poi molto diversamente: il contratto attraverso il quale questi possono conseguire il diritto di soggiorno non può, infatti, che essere il contratto di cittadinanza, dal momento che per Fichte chi non è in nessun contratto di cittadinanza "non è in generale in nessun rapporto giuridico, ed è legittimamente del tutto escluso dall'azione reciproca con altri esseri suoi simili nel mondo sensibile" (*GNR*, GA I 4, p. 18; *DN*, p. 183).

In ogni caso, la mancata accettazione della richiesta di soggiorno o di cittadinanza di uno straniero - da parte dello Stato in cui arriva - costituisce il secondo fattore che Fichte menziona espressamente come legittima ragione di espulsione dal territorio di quest'ultimo. Fichte non esplicita quali sono le ragioni che uno Stato può addurre per respingere la richiesta di uno straniero a soggiornare nel suo territorio o a diventare un suo membro. A una prima lettura, si potrebbe essere indotti a pensare che - in quanto oggetto di un contratto - il conferimento del diritto di soggiorno e della cittadinanza sia del tutto rimesso all'arbitrio dello Stato, cui Fichte riconoscerebbe dunque il diritto di respingere gli stranieri per qualsiasi ragione, anche di tipo discriminatorio. In realtà, il contrattualismo fichtiano non giustifica affatto la completa arbitrarietà delle decisioni dello Stato e dei suoi cittadini su questo tema. La deduzione fichtiana del corpo umano come condizione di applicabilità del concetto del diritto contiene infatti un argomento che lascia apparire come illegittima e non ammissibile, dal punto di vista fichtiano, la decisione di respingere la richiesta di accesso, soggiorno e cittadinanza di uno straniero ricorrendo a ragioni discriminatorie fondate su mere caratteristiche fenotipiche, quali l'etnia o il colore della pelle (alla base per esempio della politica della "White Australia" che Michael Walzer giustifica, almeno in una certa misura) (Walzer 1983, p. 46). L'argomento fichtiano in questione consiste nella tesi secondo la quale il corpo umano - in quanto tale, in tutte le sue possibili e varie forme - ha una figura "necessariamente sacra", che costringe "chiunque abbia sembianze umane" a riconoscerla e a rispettarla come figura di un essere umano e razionale, che si tratti di un "europeo bianco" o di un "africano nero" (*GNR*, GA I 3, p. 380; *DN*, p. 72 e 75). Tenuto conto di questo principio, si può inferire che per Fichte - così come anche per Kant - la richiesta di soggiorno e cittadinanza di

uno straniero può essere rifiutata solo sulla base del contenuto delle “proposte” e delle azioni dello straniero “in relazione al fine legittimo dello Stato” (Kleingeld, 2012, p. 96).

Per Fichte, però, questo fine non è solo la protezione dei diritti di proprietà degli individui, ma anche la loro determinazione materiale, nel senso di assegnazione esclusiva dei diversi rami di attività ai diversi cittadini, in vista della realizzazione dell’“equilibrio” dei diritti, ossia di un ordine all’interno del quale a ciascun cittadino sia garantito il diritto di poter vivere del proprio lavoro - e qualora ciò non avvenga - il diritto all’assistenza statale. Sulla base di questa concezione, Fichte identifica in modo chiaro e trasparente - come condizioni per entrare a far parte di uno Stato e per acquisire la cittadinanza - tre requisiti, di cui i primi due possono con tutta verosimiglianza essere individuati anche come requisiti che egli considera necessari per ottenere il diritto di soggiorno.

Il primo - come si è già visto - è la capacità di dichiarare alla comunità di cosa si intende vivere (*GNR*, GA I 4, p. 23; *DN*, p. 189): lo straniero che non abbia una proposta chiara relativamente al modo in cui intende inserirsi nel sistema produttivo dello Stato non può dunque per Fichte aspirare né al diritto di soggiorno né alla cittadinanza, in quanto rappresenta una minaccia per la sicurezza dei diritti degli altri cittadini. Il secondo requisito consiste nell’autorizzazione che lo Stato deve concedere alla richiesta di svolgere tale attività, valutandone la compatibilità rispetto al proprio scopo principale, che è quello di garantire a ogni cittadino la possibilità di vivere del proprio lavoro, coordinando ed eventualmente anche limitando la produzione e la circolazione di beni: ciò implica che nella prospettiva fichtiana l’acquisizione del diritto di soggiorno e della cittadinanza può avvenire solo a condizione di svolgere un’opera socialmente utile e come tale riconosciuta dai cittadini autoctoni e dallo Stato. Di conseguenza, qualora uno straniero intenda soggiornare nello Stato ospite per svolgere un’attività che arricchisca pochi - rischiando invece di portare i più al di sotto del livello di sussistenza - lo Stato avrà il diritto ed il dovere di rifiutare la sua richiesta. Infine, la condizione che per Fichte rende possibile il passaggio dal diritto di soggiorno alla cittadinanza - permettendo di diventare membri a pieno titolo del nuovo Stato - consiste nell’impegno a contribuire attraverso una prestazione positiva alla protezione dei diritti degli altri cittadini e, in particolare, alla tutela del diritto di ciascun cittadino a potere vivere del proprio lavoro, sostenendo sia il potere di protezione statale sia le istituzioni assistenziali dello Stato: questo contributo positivo alla protezione dei diritti di ciascuno è per Fichte l’elemento che innalza dalla condizione di sudditi a quella di cittadini “sovrani”, che costituiscono il potere statale, diretto alla protezione di tutti; in cambio di tale contributo positivo - e di tale esercizio del potere sovrano - i cittadini ricevono il diritto alla protezione e anche all’assistenza, in caso di necessità.

Alla luce di quest’analisi, la dottrina fichtiana del contratto sociale risulta contenere criteri trasparenti e non discriminatori per il conferimento sia del diritto

di soggiorno sia della cittadinanza, conformemente al quinto criterio della “giusta appartenenza” teorizzato da Benhabib. Al tempo stesso, però, si tratta di una dottrina del contratto sociale concepita secondo i principi della dottrina della scienza, che in quanto tale non permette quella continua negoziazione e ridefinizione dei requisiti della concessione della cittadinanza – sulla base della cangiante auto-interpretazione di ogni comunità – che Benhabib ha in mente quando parla di “confini porosi”. Al contrario, essa impone dei limiti rigidi all’allargamento della cittadinanza, lasciando emergere una tensione molto forte tra i diritti di coloro che sono già cittadini – da un lato – e il diritto alla cittadinanza e alla capacità giuridica di coloro che sono privi di Stato, dall’altro.

Questa tensione non è colta dagli studiosi fichtiani che, come Merle e von Manz, sostengono che il diritto di vivere del proprio lavoro e il diritto all’assistenza – in virtù della loro dimensione universale – rientrerebbero tra i “diritti umani” dell’individuo, anche se in realtà nel *Fondamento del diritto naturale* Fichte non usa questa espressione per definirli (Merle, 2016; von Manz, 2018). In realtà, nella cornice della dottrina del diritto fichtiana l’identificazione fichtiana del diritto alla possibilità di acquisire diritti come unico diritto umano non può essere trascurata, proprio per le conseguenze paradossali che implica: da un lato, il diritto alla possibilità ad acquisire diritti è un diritto “perfetto” – nel senso che spetta a tutti gli individui, indipendentemente dall’appartenenza a uno Stato – e ha un ruolo fondativo rispetto a tutti gli altri diritti positivi, acquisibili ed acquisiti tramite contratto; dall’altro, l’attuazione di tale diritto può essere negata in nome del diritto alla sussistenza, che è definito anch’esso come un diritto perfetto, ma in un senso differente, ossia come diritto la cui protezione deve essere garantita a tutti i cittadini dallo Stato (*GNR*, GA I 4, p. 23; *DN*, p. 189) che – a tale scopo – è legittimato a negare il diritto di soggiorno anche a richiedenti asilo e rifugiati. Proprio la declinazione “materiale” del contratto sociale e la conseguente inclusione del diritto alla sussistenza tra i diritti dei cittadini inducono infatti Fichte a concepire lo Stato come una “società chiusa” – sia dal punto di vista spaziale sia dal punto di vista giuridico (Cesa, 1995, pp. 36-37) – secondo una direzione di pensiero che sarà pienamente sviluppata ne *Lo Stato Commerciale Chiuso*.

#### 4. CONCLUSIONI

L’analisi svolta ha mostrato che la teorizzazione fichtiana dei diritti degli stranieri nel *Fondamento del diritto naturale* soddisfa alcuni dei requisiti della “giusta appartenenza” identificati da Benhabib, che però – nell’ambito di una dottrina del diritto che mira ad essere separata ed indipendente dalla morale – ricevono una fondazione, una portata e un significato differenti.

In primo luogo, nel *Fondamento del diritto naturale* Fichte riconosce il *diritto al primo accesso* nel territorio di qualsiasi Stato non come “diritto morale” spettante



esclusivamente ai richiedenti asilo e ai rifugiati – secondo il primo criterio della giusta appartenenza secondo Benhabib - bensì come un diritto *tout court* spettante a *tutti gli uomini*, a prescindere dal loro statuto politico e dal motivo per il quale hanno lasciato il loro paese di origine. Fichte muove infatti da una premessa ontologica, che rende irrilevante il fatto che uno straniero abbia abbandonato il proprio stato di provenienza per motivi involontari – tra i quali egli include peraltro anche la fame<sup>10</sup> – o per una scelta volontaria: l’assunto che l’essenza della ragione consista nel volere assoluto, ossia in una causalità assoluta secondo scopi liberamente progettati, cui non possono essere imposti limiti fissi e pre-determinati. Coerentemente con questo assunto ontologico, a nessun individuo razionale può essere impedito di perseguire i fini che si è liberamente posto in tutti i luoghi della superficie terrestre, compreso il territorio degli Stati stranieri con i cui membri egli voglia provare a entrare in un rapporto giuridico. In particolare - poiché l’unico limite che non contraddice l’essenza della razionalità è un’auto-limitazione volontaria – per Fichte l’appartenenza a uno Stato particolare richiede come presupposto indispensabile il consenso volontario al suo ordinamento costituzionale, in mancanza del quale ciascuno può decidere di abbandonare lo Stato in cui è nato e cercare di entrare a far parte di una nuova comunità politica.

In secondo luogo, a fondamento del diritto al primo accesso di tutti gli stranieri Fichte pone un diritto che appare molto vicino al “diritto ad avere diritti” che Benhabib individua come quarto criterio della giusta appartenenza, a partire da una libera re-interpretazione della formula arendtiana. Fichte indica, infatti, come base del diritto al primo ingresso di tutti gli stranieri quello che egli definisce il “diritto alla possibilità di acquisire diritti”. L’assonanza tra le due formule non deve però indurre a perdere di vista le rilevanti differenze. In primo luogo, per Fichte – a differenza che per Benhabib – il diritto alla possibilità di acquisire diritti appartiene a ogni uomo non in quanto essere morale, ma piuttosto in quanto “persona”, ove con questa espressione Fichte intende un *individuo razionale e dotato di un corpo*, che ha necessariamente e a priori il concetto di diritto e si distingue dagli altri esseri viventi per la capacità di auto-limitare la propria forza causale, potenzialmente illimitata, attraverso concetti. Inoltre, il fichtiano diritto alla possibilità di acquisire diritti non coincide con il diritto ad avere diritti secondo Benhabib, in quanto non consiste nel diritto di essere titolari di diritti inalienabili anch’essi universali e innati, bensì esclusivamente nel diritto di ogni individuo razionale a pretendere che tutti gli altri esseri umani lo riconoscano come capace di entrare in un rapporto giuridico, tramite contratti: nel *Fondamento del diritto naturale*, tale diritto è l’unico diritto che Fichte presenta come un diritto originario ed innato, che spetta a tutti gli

<sup>10</sup> Nella dottrina del diritto di Fichte – che identifica il diritto a vivere del proprio lavoro come un “diritto perfetto” di ogni individuo e come una “proprietà inalienabile” – chi fugge la fame non ha, infatti, meno diritto al primo ingresso in uno Stato straniero rispetto a quanti fuggono persecuzioni politiche o religiose.

uomini ed è valido indipendentemente dal contratto sociale e dall'appartenenza a una comunità politica.

In modo significativo, nel *Fondamento del diritto naturale* questo presupposto contrattualistico non implica che la concessione del diritto di soggiorno e di cittadinanza sia lasciata all'arbitrio illimitato di quanti sono già membri della comunità politica. Al contrario, la dottrina del diritto fichtiana offre un criterio che permette di soddisfare, almeno parzialmente, anche il quinto requisito della giusta appartenenza di Benhabib, in base al quale il diritto alla cittadinanza e all'appartenenza politica devono essere sanciti da "pratiche non discriminatorie", oltre che trasparenti. Tale criterio è la "figura" del corpo umano, che secondo l'antropologia trascendentale fichtiana - anche nella sua nudità e vulnerabilità ed indipendentemente dalle sue diverse forme - obbliga interiormente ogni individuo razionale a riconoscere chiunque abbia sembianze umane come un proprio simile, capace di entrare in un rapporto giuridico. Questa visione della figura umana non solo obbliga a concedere il primo ingresso agli stranieri, ma limita il diritto sovrano degli Stati a decidere quali richieste di soggiorno e cittadinanza accettare o rifiutare, rendendo illegittima ogni decisione fondata sull'origine etnica o sulle caratteristiche fenotipiche degli stranieri - e non sulla conformità delle loro azioni o delle loro esplicite intenzioni alle finalità legittime dello Stato. Nella dottrina del diritto fichtiana, però, questa limitazione della sovranità statale nelle decisioni relative al diritto di soggiorno e di cittadinanza degli stranieri - che peraltro non è tematizzata esplicitamente - è solo una limitazione in via di principio. A differenza di Benhabib, infatti, Fichte non teorizza nessun organismo sovra-statale preposto a intervenire coattivamente e a comminare sanzioni agli Stati che non rispettano il diritto degli stranieri al primo accesso e a non vedere rigettata la propria richiesta di soggiorno e cittadinanza sulla base di ragioni discriminatorie. Inoltre, le finalità legittime che Fichte attribuisce allo Stato secondo ragione lo inducono a giustificare la privazione della cittadinanza - anche per motivi politici - e a concepire il regime dei confini in modo rigido, contrariamente al secondo e terzo criterio della giusta appartenenza secondo Benhabib.

Pur riconoscendo lucidamente il rischio di completa mancanza di diritti in cui si trova chi non appartiene a nessuna comunità politica, nel *Fondamento del diritto naturale* Fichte assegna infatti allo Stato - al fine di garantire la *sicurezza* dei diritti e della proprietà dei propri cittadini - il diritto di privare della cittadinanza ed allontanare dal proprio territorio non solo quei criminali dimostratisi incapaci di ogni relazione giuridica (per la gravità o reiterazione dei loro crimini), ma anche i cittadini che si rifiutino di accettare l'opinione della maggioranza sui cambiamenti costituzionali che richiedono l'unanimità relativa. Precisamente, nella dottrina del diritto fichtiana la permanenza di questi ultimi è inammissibile, sia perché contraddice l'assunto secondo il quale l'appartenenza a una comunità politica si fonda sul consenso volontario al suo ordinamento costituzionale, sia perché rischia

di indebolire la stabilità e la coesione dello Stato, che per Fichte sono al tempo stesso la condizione necessaria ed il risultato della protezione che tutti i membri del corpo politico devono vicendevolmente garantirsi.

In secondo luogo, l'individuazione della tutela del diritto di poter vivere del proprio lavoro come “scopo finale” dello Stato induce Fichte a identificare come criterio precipuo ed esclusivo - per l'attribuzione del diritto di soggiorno e cittadinanza - la valutazione dell'utilità sociale dell'attività dello straniero, ossia la sua capacità di inserirsi armonicamente nel sistema produttivo, senza compromettere l'“equilibrio” dei diritti dei cittadini. Si tratta di un criterio trasparente e non legato all'origine etnica, ma unilaterale e sottratto alla dinamica di ridefinizione dei requisiti della cittadinanza che, secondo Benhabib, dovrebbe accompagnare il processo di costante re-interpretazione della identità comunitaria, rendendo “porosi” i confini. Nella dottrina del diritto fichtiana, dunque, l'inclusione dei diritti sociali tra i diritti di cittadinanza implica una sistematica preponderanza dei diritti dei cittadini rispetto al diritto alla cittadinanza e alla capacità giuridica di coloro che sono privi di Stato.

Questo esito dipende da un assunto che in qualche modo avvicina Fichte ai filosofi politici contemporanei - come Rawls (Rawls 1999) e Walzer (Walzer 1983) - per i quali la giustizia distributiva e la protezione sociale dei cittadini sono possibili solo all'intero di una comunità limitata: l'idea che la tutela del diritto di ciascuno a vivere del proprio lavoro richieda uno spazio politico chiuso. Come è noto, non sono mancati discepoli di Rawls che hanno messo in discussione la conciliabilità di tale assunto con le premesse universalistiche del neo-contrattualismo rawlsiano, il cui coerente sviluppo - è stato argomentato - dovrebbe piuttosto condurre ad una “difesa dei confini aperti” (Carens 1987). In modo analogo, è possibile e legittimo chiedersi se e quanto l'affermazione della necessità della chiusura politica dello Stato sia coerente con l'universalismo che caratterizza la dottrina fichtiana dei diritti originari<sup>11</sup>. In proposito, vale la pena di ricordare che - partendo dal presupposto che ogni individuo razionale sia titolare di un diritto originario a tutte le cose e che l'unico fondamento giuridico del diritto individuale di proprietà sia l'unione contrattuale di più volontà in una volontà comune - in alcuni passaggi del *Fondamento del diritto naturale* Fichte stesso presenta come condizione indispensabile della validità e piena legittimità dei diritti di proprietà *l'accordo volontario* di tutti i membri *dell'intero genere umano* (*GNR*, GA I 3, p. 418; *DN*, p. 115). Situata su questo sfondo, la deduzione fichtiana del diritto alla sussistenza come diritto e “proprietà inalienabile” di tutti gli individui razionali (*GNR*, GA I 4, p. 22; *DN*, p. 187) - e la conseguente presentazione della tutela di tale diritto come condizione necessaria affinché un uomo possa rinunciare al proprio diritto

<sup>11</sup> La tensione tra l'universalismo della dottrina fichtiana del diritto e dello Stato conforme a ragione e la chiusura di quest'ultimo è peraltro rilevata criticamente già dai contemporanei di Fichte, come emerge da alcune recensioni a *Lo Stato commerciale chiuso* (cf. GA I 7, p. 26).

originario a tutte le cose e riconoscere i diritti di proprietà degli altri – può essere vista come un assunto suscettibile di uno sviluppo altrettanto se non più coerente, attraverso l’elaborazione di una teoria della giustizia globale, fondata su istituzioni sovra-statali deputate a garantire la concreta attualizzazione del diritto di ogni essere umano alla possibilità di acquisire diritti, ossia il diritto ad appartenere a una comunità politica in cui sia garantito anche il diritto a vivere del proprio lavoro. È tuttavia noto che – nonostante cenni in questa direzione<sup>12</sup> – non è questa la strada seguita da Fichte, che di lì a pochi anni avrebbe piuttosto presentato come necessaria non solo la chiusura giuridico-politica, ma anche quella commerciale, degli Stati, irrigidendo ulteriormente i confini della comunità politica e accantonando il problema dei diritti degli stranieri che non appartengono a nessuno Stato.

<sup>12</sup> Si vedano per esempio le pagine introduttive de *Lo Stato commerciale chiuso*, in cui Fichte afferma l’impossibilità che duri e continui “un rapporto come quello dell’Europa” del suo tempo “con il resto del mondo, non fondato sul diritto e sull’equità” (GA I 7, p. 44), esprimendo in questo modo, sia pure indirettamente, l’esigenza di un ordine politico ed economico globale fondato su giustizia, equità e reciproco riconoscimento.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Arendt, H. (1951). *The Origins of Totalitarianism*. New Edition with added Preface. New York: Harcourt, Brace & Company. Trad. it.: Guadagnin, A. (2004). *Le Origini del Totalitarismo* (2004). Introd. di A. Martinelli, con un saggio di S. Forti. Torino: Einaudi.

Benhabib, S. (2002). *The Claims of Culture*. Princeton: Princeton University Press. Trad. it: Dicuozzo, A. R. (2005). *Le Rivendicazioni dell'Identità Culturale*. Bologna: il Mulino.

Benhabib, S. (2004). *The Right of Others. Aliens, Residents, and Citizens*. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. it.: De Petris, S. (2006). *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*. Milano: Raffaello Cortina.

Carens, J. H. (1987). Aliens and Citizens: The Case for Open Borders. *Reviews of Politics*, 49, 251-273.

Cesa, C. (1995). Recensori di Kant: Fichte e Schlegel. *Teoria Politica*, XI/2, 33-46.

De Pascale, C. (2016). Das Völkerrecht (Zweiter Anhang). In J. C. Merle (Ed.), *Johann Gottlieb Fichte: Grundlage des Naturrechts*, second edition (pp. 197-210). Berlin/Boston: De Gruyter.

De Pascale, C. (2017). *Fichte and the Echo of his Internationalist Thinking in Romanticism*. In S. Kadelbach, T. Kleinlein, and D. Roth-Isigkeit (Eds.), *System, Order and International Law. The Early History of International Legal Thought from Machiavelli to Hegel*. Oxford: Oxford University Press.

Fahrmeir, A. (2000). *Citizens and aliens: Foreigners and the law in Britain and the German States, 1789-1870*. New York: Berghahn Books.

Fichte, J. G. (1964-2012). *Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*. E. Fuchs, R. Lauth, H. Jacobs, H. Gliwitzky, et al. (Eds.). Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann Holzboog.

Fichte, J. G. *Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution*, GA I 1, pp. 193-404. Trad. it.: V. Alfieri (1974). *Sulla Rivoluzione francese. Sulla libertà di pensiero*. Roma-Bari: Laterza.

Fichte, J. G. *Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre*, in J. G. Fichte, GA I 3, pp. 291-460; GA I 4, pp. 1-165. Trad. it.: Fonnesu, L. (1996). *Fondazione del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza*. Roma-Bari: Laterza

Fichte, J. G. *Rezension: Zum ewigen Frieden*, GA I 3, pp. 217-228.

Fischbach, F. (2008). De la propriété possessive à la propriété expressive: Fichte, Hess, Marx. In J.-C. Goddard & J.R. de Rosales (Eds.), *Fichte et la politique*. Milano: Polimetria.

Fonnesu L. (2009). Diritto, lavoro e *Stände*: il modello di società di Fichte. In Idem, *Per una moralità concreta. Studi sulla filosofia classica tedesca* (pp. 145-176). Bologna: il Mulino.

Kant, I. *Metaphysik der Moral*, in *Kants gesammelte Schriften. Ausgabe der Preussischen (later Deutschen) Akademie der Wissenschaften*. Berlin, Georg Reimer, subsequently Walter de Gruyter, 1902-, VI, pp. 205-491. Trad. it.: Vidari, G. (2001<sup>7</sup>). *La metafisica dei costumi*. Roma-Bari: Laterza.

Kant, I. *Zum ewigen Frieden*, in *Kants gesammelte Schriften. Ausgabe der Preussischen (later Deutschen) Akademie der Wissenschaften*. Berlin, Georg Reimer, subsequently Walter de Gruyter, 1902-, VIII, pp. 341-386. Trad. it.: F. Gonnelli (1995). *Scritti di storia, politica e diritto* (pp. 287-349). Roma-Bari: Laterza.

Kleingeld, P. (1999). Six Varieties of Cosmopolitanism in Late Eighteenth-Century Germany. *Journal of the History of Ideas*, 60, 505-524.

Kleingeld, P. (2012). *Kant and Cosmopolitanism: The Philosophical Ideal of World Citizenship*. Cambridge: Cambridge University Press.

Manz, von, H. G. (2018). The Universality of Human Rights and the Sovereignty of the State in Fichte's Doctrine of Right. In Brazeale, D. & Rockmore, T. (eds.), *Rights, Bodies and Recognition, New Essays on Fichte's Foundations of Natural Right* (pp. 239-251). London and New York: Routledge.

Merle, J. C. (2016). Fichte and Human Rights. In G. Gottlieb (Ed.), *Fichte's Foundation of Natural Rights: A Critical Guide* (pp. 252-284). Cambridge: Cambridge University Press.

Miller, D. (2007). *National Responsibility and Global Justice*. Oxford: Oxford University Press.

Neuhouser, F. (2016). Fichte's Separation of Right from Morality. In G. Gottlieb (Ed.), *Fichte's Foundation of Natural Right: A Critical Guide* (pp. 44-64). Cambridge: Cambridge University Press.

Nuzzo, A. (2016). Fichte's *Foundations of Natural Right* and its Relation to Kant. In G. Gottlieb (Ed.), *Fichte's Foundation of Natural Rights: A Critical Guide* (pp. 24-43). Cambridge: Cambridge University Press.

Poussou, J.-P. (2008). *Les Réfugiés dans l'histoire de l'Europe à l'époque moderne*. In O. Forcade, P. Nivet (Eds.), *Les Réfugiés en Europe du XVIIe au XXe siècle*. Paris: Nouveau Monde.

Rawls, J. (2001) *The Law of Peoples: with the Idea of Public Reason Revisited*. Harvard: Harvard University Press. Trad. it.: S. Maffettone, G. Ferranti e P. Palmiello (2001), *Il diritto dei popoli*, Torino: Einaudi.

Reinhardt K. (2019). *Migration und Weltbürgerrecht. Zur Aktualität eines Theoriestücks der politischen Philosophie Kants*. Muenchen: Alber.

Schottky, R. (1981). Internationale Beziehungen als ethisches und juridisches Problem bei Fichte. In K. Hammacher (Ed.), *Der transzendente Gedanke. Die gegenwärtige Darstellung der Philosophie Fichtes* (pp. 250-275). Hamburg: Meiner.

Walzer, M. (1983). *Spheres of Justice. A Defence of Pluralism and Equality*. New York: Basic Books. Trad. it.: Rigamonti, G. (2008). *Sfere di giustizia*. Roma-Bari: Laterza.